CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

TRA

Istituto di Istruzione Superiore di II grado Nostro-Repaci con sede in Villa San Giovanni (RC) , via Garibaldi,75 89018 - cm RCIS03600Q, d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maristella Spezzano

e

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - codice fiscale 92094410807 con sede legale in Reggio Calabria (RC) Piazza G.De Nava rappresentata dal Dott. C.Malacrino nato a Catanzaro il 30/05/1971 , codice fiscale MLCCML71E30C3352L in qualità di Responsabile Direttore del Museo

Visto

- la Legge del 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 33-37
- la Legge del 30 dicembre 2018, n.145, art. 1, comma 784, (riguardante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);
- il D.Lgs. 77/2005;
- la Guida operativa all'Alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- i chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro MIUR, Nota 3355 del 28 marzo 2017 – MIUR;
- il DPR 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- la nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Il testo modificato del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche;
- la Determina Dirigenziale rep.n.56 del 22.02.2023;

Considerato

Che i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito PCTO) non costituiscono rapporto di lavoro e che lo studente, se minorenne, non acquisisce pertanto la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche;

l'elaborazione del Progetto Formativo dal titolo " Il Racconto in lingua di un percorso espositivo (…)" allegato alla presente convenzione e parte integrante della stessa

Si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell'attuazione dei percorsi rivolti agli studenti frequentanti la classe terza B (indirizzo linguistico) dell' **Istituto di Istruzione Superiore di II grado NOSTRO-REPACI** di Villa San Giovanni (RC).
Le condizioni generali per l'attuazione dei percorsi PCTO co-progettati sono definite nell'allegato Progetto Formativo dal titolo "Il Racconto in lingua di un percorso espositivo (…)"

Art. 2 –Impegni della Istituzione scolastica

L'**Istituto di istruzione Superiore di II grado NOSTRO-REPACI** di Villa San Giovanni (RC verificata la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si impegna, ai fini dell'attuazione del percorso PCTO, a

1. designare il tutor della scuola, detto "interno", adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o in grado di avvalersi di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
2. assicurare gli studenti contro gli infortuni presso INAIL; nel caso di infortunio dello studente, segnalerà a INAIL l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
3. svolgere attività propedeutiche al percorso esterno rendendo lo studente consapevole dei propri diritti e doveri in PCTO;
4. formare gli studenti in materia di norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 20 D.lgs.81/2008
5. acquisire l'impegno dello studente al rispetto delle regole previste tramite la sottoscrizione del Patto Formativo;
6. informare le famiglie sul percorso formativo e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
7. predisporre i documenti necessari alla realizzazione del percorso e alla rilevazione, valutazione e certificazione degli esiti di apprendimento;
8. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Art. 3 - Impegni della Struttura Ospitante

La "struttura ospitante" dichiara sotto la propria responsabilità di possedere requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla norma e si impegna a

1. garantire l'attuazione dei percorsi co-progettati con l'Istituzione Scolastica, in linea con i contenuti specifici del Progetto Formativo, con l'assistenza e la formazione necessarie al positivo esito dell'attività
2. accogliere gli studenti, che nei percorsi di PCTO mantengono lo status di studenti;
3. individuare un tutor competente per accompagnare lo studente, nonché il sostituto nel caso in cui questi sia assente.
4. garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, anche avvalendosi di professionalità esperte in materia (es. RSPP);
5. assicurare l'informazione degli studenti
6. informare tempestivamente la scuola in caso di infortunio o di anomalie rispetto al Progetto
7. non impiegare gli studenti per sostituire dipendenti assenti;
8. non impiegare gli studenti in orario notturno e per un numero di ore non superiore a quello previsto per le figure professionali ;
9. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Art. 4 – Compiti e responsabilità del tutor interno ed esterno

Il tutor “esterno” e il tutor “interno" collaborano nel co-progettare, attuare, monitorare e valutare l’attività PCTO ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal Progetto Formativo Personalizzato. In particolare,

1. il tutor della scuola (“interno”) è responsabile:

a. della gestione delle relazioni tra scuola e struttura ospitante;

b. delle relazioni con lo studente ai fini sia della sua preparazione consapevole e responsabile al periodo di apprendimento esterno, sia del supporto e del monitoraggio, anche attraverso la verifica del diario di bordo e degli strumenti di autovalutazione;

c. dell’acquisizione dei dati rilevati dal tutor esterno in merito alla frequenza e ai risultati degli apprendimenti degli studenti;

d. dell’attivazione delle azioni necessarie in caso di violazione degli obblighi da parte dello/degli studente/i segnalata dal tutor esterno;

e. del monitoraggio nel contesto lavorativo della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per l’attuazione dei percorsi.

2. Il tutor dell’impresa (“esterno”) è responsabile:

a. della gestione delle relazioni tra struttura ospitante e scuola;

b. della pianificazione e organizzazione delle attività co-progettate;

c. del positivo inserimento dello studente nel contesto lavorativo, attraverso l’informazione sui rischi specifici dell’ambiente lavorativo, sulle procedure e sui regolamenti interni della struttura ospitante e attraverso il suo coinvolgimento attivo nell’attività formativa;

d. della segnalazione tempestiva al tutor della scuola di eventuali violazioni compiute dallo studente, circa gli obblighi riguardanti la sicurezza e/o previsti dal Progetto Formativo.

Art. 5 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità per l’Anno Scolastico 2022-2023, con decorrenza dalla data di sottoscrizione; potrà essere risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti.

Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente Documento, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente l’aggiornamento all’altra Parte.

Art. 6 -Trattamento dei dati

1.Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all’art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7 - Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico del MArRC e non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 8-16 del D.P.R. n. 642/1972,

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria	Per l'Istituto Istruzione Superiore Nostro Repaci
Il Direttore	Il Dirigente Scolastico
Dott. Carmelo Malacrino	Dott.ssa Maristella Spezzano
_____	_____